



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini



Allegato n. 2
Deliberazione n. 290
Riunione del 5 LUG 2016

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

b

[Signature]

Indice Generale

Indice Generale	2
TITOLO I - NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO	6
CAPO I - PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO	6
Art. 1 – Ambito di applicazione	6
Art. 2 – Principi del processo sportivo.....	6
Art. 3 - Doveri ed obblighi.....	7
CAPO II - ORGANI DI GIUSTIZIA	8
Art. 4 – Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti.....	8
Art. 5 – Attribuzioni	9
Art. 6 - Commissione federale di garanzia	9
CAPO III - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA	10
Art. 7 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia	10
Art. 8 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia	10
Art. 9 – Ufficio del gratuito patrocinio	10
CAPO IV - NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO	11
Art. 10 – Poteri degli organi di giustizia.....	11
Art. 11 – Condanna alle spese per lite temeraria.....	11
Art. 12 - Comunicazioni	11
Art. 13 -Segreteria degli organi di giustizia presso la Federazione	12
Art. 14 – Deposito di atti	12
TITOLO II - INFRAZIONI E SANZIONI	13
CAPO I - INFRAZIONI	13
Art. 15 – Infrazione disciplinare.....	13
Art. 16 - Illecito sportivo	13
Art. 17 – Frode sportiva.....	14
Art. 18 – Divieto di scommesse	14
Art. 19 – Obbligo di denuncia	14
CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INFRAZIONI	15
Art. 20 – Punibilità	15
Art. 21 – Tentativo	15
Art. 22 – Circostanze.....	15
Art. 23 - Circostanze aggravanti	15
Art. 24 - Concorso di circostanze aggravanti.....	16
Art. 25 - Circostanze attenuanti	16

Art. 26 - Concorso di circostanze attenuanti.....	16
Art. 27 - Valutazione delle circostanze.....	16
Art. 28 - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti.....	17
Art. 29 - Recidiva.....	17
CAPO III - SANZIONI.....	18
Art. 30 – Sanzioni.....	18
Art. 31 - Esecuzione delle sanzioni.....	18
Art. 32 - Prescrizione.....	18
Art. 33 - Riabilitazione.....	19
Art. 34 - Amnistia.....	20
Art. 35 - Indulto.....	20
Art. 36 - Grazia.....	20
TITOLO III - GIUDICI SPORTIVI.....	22
CAPO I - NOMINA E COMPETENZA.....	22
Art. 37 – Istituzione.....	22
Art. 38 - Competenza dei Giudici sportivi.....	22
Art. 39 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali.....	22
Art. 40 - Nomina del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali.....	22
Art. 41 - Nomina nella Corte sportiva di appello e composizione della stessa.....	23
CAPO II - PROCEDIMENTI.....	24
Art. 42 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi territoriali.....	24
Art. 43 – Istanza degli interessati.....	24
Art. 44 - Fissazione della data di decisione.....	24
Art. 45 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati.....	24
Art. 46 - Pronuncia del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali.....	24
Art. 47 - Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello.....	24
TITOLO IV - GIUDICI FEDERALI.....	26
CAPO I - NOMINA E COMPETENZA.....	26
Art. 48 - Istituzione.....	26
Art. 49 - Competenza dei Giudici federali.....	26
Art. 50 - Nomina negli organi di giustizia federale e composizione degli stessi.....	26
CAPO II - PROCEDIMENTI.....	27
Art. 51 - Avvio del procedimento.....	27
Art. 52 - Applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento.....	27
Art. 53 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento.....	27
Art. 54 - Ricorso della parte interessata.....	27
Art. 55 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni.....	28
Art. 56 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso.....	28
Art.57 - Misure cautelari.....	29

Alessandro Cherubini

Art. 57 Bis - Sospensione ai sensi dell'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo.....	29
Art. 58 - Intervento del terzo.....	30
Art. 59 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale.....	30
Art. 60 - Assunzione delle prove.....	30
Art. 61 - Giudizio innanzi alla Corte federale di appello.....	31
Art. 62 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi...	32
Art. 63 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari	32
TITOLO V - PROCURATORE FEDERALE.....	34
<i>CAPO I - NOMINA E FUNZIONI</i>	<i>34</i>
Art. 64 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale	34
Art. 65 - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale.....	34
Art. 66- Articolazioni territoriali	35
Art. 67 - Attribuzioni del Procuratore federale	35
<i>CAPO II - AZIONE DISCIPLINARE</i>	<i>36</i>
Art. 68 - Svolgimento delle indagini	36
Art. 69 – Avocazione delle indagini da parte della Procura Generale dello Sport	36
Art. 70 - Astensione	37
Art. 71 - Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione	37
Art. 72 - Azione del Procuratore federale	37
<i>CAPO III RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI</i>	<i>39</i>
Art. 73 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria.....	39
Art. 74 – Rapporti con la Procura Antidoping del Coni	39
TITOLO VI - RAPPORTI CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT.....	40
Art. 75 - Rapporti tra l'Ufficio del Procuratore federale e la Procura Generale dello Sport.....	40
Art. 76 - Registri dei procedimenti	40
TITOLO VII - PROCEDIMENTO ARBITRALE	42
Art. 77 - Controversie tra soggetti aderenti alla FITAV	42
Art. 78 - Instaurazione del procedimento arbitrale	42
Art. 79 - Assistenza legale.....	42
Art. 80 - Obblighi e diritti dell'Arbitro	42
Art. 81 - Deposito e comunicazione del lodo	43
Art. 82 - Sostituzione dell'Arbitro.....	43
Art. 83 - Regole del giudizio.....	43
TITOLO VIII - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT	44
Art. 84 - Competenza e procedimento.....	44
TITOLO IX - REVISIONE E REVOCAZIONE	45
Art. 85- Revisione e Revocazione	45



Alessandro Cherubini

TITOLO X	46
Art. 86 – Entrata in vigore	46
Art. 87 – Rinvio	46
Art. 88 – Disposizioni transitorie	46

h

Cherubini

TITOLO I - NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO

CAPO I - PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia all'interno della Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV), in conformità a quanto disposto dallo Statuto del Coni, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva emanati dal Coni e dallo Statuto della FITAV.
2. Il Regolamento disciplina altresì l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi al Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni nonché i rapporti tra la Procura federale e la Procura Generale dello Sport istituita presso il Coni.
3. Resta ferma la competenza della FITAV a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, anche in conformità a quanto eventualmente previsto dalle Federazioni internazionali di appartenenza.
4. Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni.

Art. 2 – Principi del processo sportivo

1. Tutti i procedimenti di giustizia disciplinati dal Regolamento assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del diritto di difesa, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e concisa. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

Art. 3 - Doveri ed obblighi

1. Le persone giuridiche, le associazioni di cui agli artt. 36-38 del codice civile e le persone fisiche, affiliate, tesserate o comunque aderenti alla FITAV, si obbligano, per loro e per tutti i propri aderenti, ad osservare lo Statuto e i Regolamenti della FITAV, ogni altra disposizione degli organi federali e i principi generali dell'ordinamento sportivo.
2. I soggetti a qualsiasi titolo aderenti alla FITAV si obbligano altresì a:
 - a) mantenere in ogni rapporto di natura associativa ed agonistica una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza, nonché al senso civico e morale;
 - b) avversare fermamente qualsiasi forma di illecito sportivo, di violenza, fisica o verbale, e di corruzione;
 - c) osservare la massima correttezza nella organizzazione e gestione delle attività sportive;
 - d) rispettare il *fair play* (gioco leale);
 - e) osservare e a far osservare i principi, le regole e le consuetudini dell'ordinamento giuridico sportivo, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale;
 - f) osservare e far osservare il Codice di comportamento sportivo previsto dall'art.13 bis dello Statuto del Coni;
 - g) osservare e a far osservare le Norme sportive antidoping emanate dalla Giunta Nazionale del Coni, in attuazione del Codice della World Anty-doping Agency – W.A.D.A., che devono considerarsi integralmente richiamate;
 - h) osservare, in generale, la normativa vigente in materia di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze e metodi vietati;
 - i) ad osservare il Codice di comportamento sportivo.
3. Sono punibili, alla stregua del presente Regolamento, anche i soggetti non associati, non affiliati e non tesserati per i fatti compiuti in costanza di associazione, affiliazione o tesseramento.

CAPO II - ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 4 – Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti

1. Sono organi del sistema di giustizia presso la FITAV:
 - a) il Giudice sportivo nazionale;
 - a) il Giudice sportivo territoriale;
 - b) la Corte sportiva di appello;
 - c) il Tribunale federale;
 - d) la Corte federale di appello;
 - e) La Commissione federale di garanzia;
2. La Procura Generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con il Procuratore federale al fine di assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.
3. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del Coni, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni costituisce organo di giustizia di ultimo grado.
4. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la FITAV, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di Coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta anche l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 5. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al presente comma.
5. La carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del Procuratore presso la FITAV è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del Procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di Procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7.
6. Gli incarichi presso gli organi di giustizia e la Procura federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali.
7. Al fine di conseguire risparmi di gestione, due o più Federazioni, d'intesa tra loro, possono costituire organi di giustizia e procure comuni. La Federazione può altresì avvalersi della Corte federale di appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte sportiva di appello.

Art. 5 – Attribuzioni

1. È attribuita agli organi giudicanti la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
 - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Gli organi di giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.
3. Lo Statuto e i regolamenti federali possono prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali.

Art. 6 - Commissione federale di garanzia

1. La Commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura Federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto, nei primi due scrutini, e con maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti, ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale, tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente della Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei ad essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento;
 - b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore, Procuratore aggiunto e sostituto Procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento;
 - c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza dell'incompatibilità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo

- rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.
3. La FITAV può applicare la procedura di cui al comma 2, lett. a) anche per la nomina del Giudice sportivo e dei componenti della Corte sportiva di appello.

CAPO III - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 7 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia

1. Spetta ai tesserati, agli affiliati e ai soggetti titolari di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 8 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. La FITAV, con delibera del Consiglio Federale, determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia. Il contributo non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l'accesso ai servizi di giustizia. Con delibera della Giunta Nazionale del Coni è fissata la misura massima del contributo, eventualmente differenziato per tipologie di controversie.
2. Modalità e termini di versamento, condizioni di ripetibilità del contributo nonché di eventuali depositi cauzionali previsti sono determinati, con delibera del Consiglio Federale, dalla FITAV.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, al contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni.

Art. 9 - Ufficio del gratuito patrocinio

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la FITAV si avvale dell'apposito Ufficio istituito presso il Coni.
Il Consiglio Federale stabilisce altresì le risorse all'uopo dedicate, anche destinandovi le somme derivanti dal versamento dei contributi per l'accesso ai servizi di giustizia.

CAPO IV - NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 10 – Poteri degli organi di giustizia


1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 2.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza, se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Le udienze si svolgono con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

Art. 11 – Condanna alle spese per lite temeraria

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.
2. Se la condotta della parte che abbia proposto una lite ritenuta temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore federale.

Art. 12 - Comunicazioni

1. Tutti gli atti del procedimento, dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante deve comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può avvenire in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in



difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo precedente e si hanno per conosciute con tale deposito.

4. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito web della FITAV. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni, se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

Art. 13 - Segreteria degli organi di giustizia presso la Federazione

1. Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dalla FITAV.
2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che i regolamenti federali gli attribuiscono.

Art. 14 - Deposito di atti

1. Il deposito degli atti e dei documenti viene effettuato dalle parti presso la segreteria dell'organo precedente.
2. Il deposito può avvenire mediante invio con posta elettronica certificata, con telefax, con raccomandata con ricevuta di ritorno o con ogni altro mezzo che dia prova certa della data di ricezione.



TITOLO II - INFRAZIONI E SANZIONI

CAPO I - INFRAZIONI

Art. 15 – Infrazione disciplinare

1. Costituisce infrazione passibile di sanzione disciplinare ogni azione od omissione, da parte di una Società sportiva affiliata o aderente alla FITAV o di un tesserato, che contravviene a norme dello Statuto o dei Regolamenti vigenti od a provvedimenti, deliberazioni e decisioni dei competenti organi federali, ovvero viola, comunque, i principi fondamentali della lealtà e correttezza, o arrechi pregiudizio materiale o morale alla Federazione e/o ai suoi organi e soggetti.
2. Gli affiliati, gli aderenti, i loro dirigenti, i soci ed i tesserati in genere, rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o colpa. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società affiliate o aderenti sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dalle società affiliate medesime.
3. Gli affiliati e gli aderenti rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali.

Art. 16 - Illecito sportivo

1. Costituisce illecito sportivo ogni atto o tentativo diretto a, o a consentire di, alterare la partecipazione, lo svolgimento ed il corretto risultato di una competizione sportiva, ovvero ad assicurare a chiunque e comunque un vantaggio contrastante con le norme che regolano la gara o comunque con i principi fondamentali della lealtà e correttezza.
2. Il dirigente, il socio o il tesserato che in qualsiasi modo abbiano notizia che stia per compiersi o si sia compiuto un illecito sportivo, hanno il dovere di informare, immediatamente e con ogni mezzo idoneo, il Procuratore federale.
3. Le Società sportive affiliate o aderenti sono direttamente ed oggettivamente responsabili per gli illeciti sportivi commessi dai propri dirigenti, tecnici, atleti o soci; agli stessi effetti rispondono altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, salvo dimostrino, in entrambi i casi, la propria completa estraneità ed inconsapevolezza del fatto. Si presumono altresì responsabili, sino a prova contraria, degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio.
4. Gli affiliati e gli aderenti rispondono anche del mantenimento dell'ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni. La mancata richiesta dell'intervento della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento della sanzione.

Art. 17 – Frode sportiva

1. La violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa l'età, la cittadinanza o altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di atleti non tesserati, come l'offrire o promettere denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una gara sportiva, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente alla leale e corretta competizione, costituisce frode sportiva e comporta provvedimenti disciplinari anche a carico della società responsabile e dei suoi dirigenti.

Art. 18 – Divieto di scommesse

1. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito federale.
2. La violazione di tale divieto è punita con la sospensione fino a tre anni.

Art. 19 – Obbligo di denuncia

1. I tesserati della FITAV, i dirigenti e i tesserati delle società, delle associazioni o delle organizzazioni comunque aderenti alla FITAV, nonché i tesserati alle associazioni, organizzazioni o società, che abbiano avuto notizia delle infrazioni previste dai precedenti artt. 15, 16, 17 e 18, che siano avvenute o che presumibilmente potrebbero essere realizzate, hanno il dovere di informare immediatamente, con ogni mezzo idoneo, il Procuratore federale, qualora dubitino che egli ne sia a conoscenza.
2. L'ignoranza delle norme statutarie e regolamentari e di tutte le altre norme emanate dagli organi dell'associazione non può essere invocata a nessun effetto.
3. Gli atti, le circolari ed i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data della loro pubblicazione.

CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INFRAZIONI

Art. 20 – Punibilità

1. Sono punibili, per i fatti commessi in costanza di tesseramento, coloro che, anche se non più tesserati, si siano resi responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.
2. La sanzione irrogata rimane sospesa per essere scontata all'atto di un eventuale nuovo tesseramento.

Art. 21 – Tentativo

1. Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco, a commettere infrazioni è punito, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con una sanzione meno grave di quella che si sarebbe applicata se l'azione fosse stata consumata, o se l'evento si fosse verificato, diminuita da un terzo a due terzi.
2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa.
3. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla sanzione stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 22 – Circostanze

1. Il Giudice nell'applicare la sanzione terrà conto della natura e della gravità dei fatti, come anche dei precedenti dell'incolpato.
2. Potranno assumere rilevanza:
 - a) la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo ed il luogo ed ogni altra modalità dell'azione;
 - b) la gravità del danno o del pericolo cagionato;
 - c) l'intensità del dolo o della colpa;
 - d) la personalità dell'incolpato.
3. Tutti i provvedimenti devono essere motivati, almeno succintamente.

Art. 23 - Circostanze aggravanti

1. In caso di particolare gravità della colpa o del dolo dell'autore o del responsabile dell'infrazione o di particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione è aggravata quando dall'accertamento dei fatti emergano una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver danneggiato persone o cose;
 - c) aver agito per futili o abietti motivi;
 - d) avere, nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - e) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recar danno all'organizzazione;

- f) aver commesso il fatto per mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportanti dichiarazioni lesive degli organi, delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
- g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

Art. 24 - Concorso di circostanze aggravanti

1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.
2. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa è aumentata fino ad un terzo.

Art. 25 - Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore dei responsabili una delle seguenti circostanze:
 - a) aver reagito in stato d'ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
 - b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole prima del procedimento;
 - c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
 - d) aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale.
2. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Art. 26 - Concorso di circostanze attenuanti

1. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
2. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente un terzo.

Art. 27 - Valutazione delle circostanze

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenuti insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solo se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate solo riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 28 - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

1. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza. Nel caso in cui ritenga che vi sia equivalenza, applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo delle attenuanti.

Art. 29 - Recidiva

1. Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della sanzione da infliggere per la nuova infrazione.
2. La sanzione può essere aumentata fino alla metà:
 - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della sanzione.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate precedentemente, l'aumento della sanzione può essere sino ai due terzi.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della sanzione, nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere fino a due terzi.
5. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo risultante dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
6. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
7. La contestazione della recidiva è obbligatoria. La recidiva è inapplicabile alle condanne per le quali sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

CAPO III - SANZIONI

Art. 30 – Sanzioni

1. La violazione delle norme statutarie o regolamentari, nonché degli obblighi di comportamento di cui agli articoli precedenti, determina l'applicazione delle sanzioni sotto elencate.
2. Gli enti affiliati ed aderenti sono passibili di:
 - a) avvertimento;
 - b) diffida (dichiarazione scritta di biasimo, con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire dal commettere altre analoghe violazioni);
 - c) ammenda da un minimo di Euro 520,00 sino ad un massimo di Euro 5.200,00, in relazione alla gravità della infrazione contestata;
 - d) sospensione dall'attività della Federazione per un periodo minimo di cinque mesi e massimo di cinque anni;
 - e) radiazione.
3. Le persone fisiche tesserate con la Federazione o comunque associate ad associazioni affiliate o aderenti sono passibili di:
 - a) avvertimento;
 - b) diffida (dichiarazione scritta di biasimo, con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre analoghe violazioni);
 - c) sospensione per un periodo minimo di cinque mesi, massimo di cinque anni;
 - d) radiazione.
4. In caso di illecito sportivo la sanzione non può essere inferiore alla sospensione.
5. Nel caso di violazione della normativa antidoping da parte di persone fisiche tesserate con la Federazione ovvero con le associazioni o società aderenti o affiliate, troveranno applicazione le sanzioni previste dalle Norme Sportive Antidoping del Coni.

Art. 31 - Esecuzione delle sanzioni

1. La competenza per l'esecuzione delle sanzioni irrogate dall'organo disciplinare è del Procuratore federale e, per quanto di competenza, del Presidente dell'affiliato o del tesserato sanzionato, i quali dovranno vigilare affinché le sanzioni irrogate siano eseguite.
2. Le sanzioni hanno effetto dal momento in cui l'interessato ne viene a conoscenza mediante la ricezione del dispositivo della decisione assunta dall'organo di giustizia.
3. La lettura del dispositivo e della motivazione equivale a notificazione della sentenza per gli interessati presenti all'udienza.

Art. 32 - Prescrizione

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui si verifica il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto dall' art. 68, comma 7, il potere di sanzionare si prescrive entro:

- a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
 5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare, ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 33 - Riabilitazione

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. Può essere disposta dalla Corte federale d'Appello, su istanza del condannato, quando:
 - a) siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia altrimenti estinta;
 - b) in tale periodo il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.
2. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente.
3. La Corte federale d'Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
4. La suddetta Corte si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
5. La decisione deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la Segreteria della Federazione che provvede alla trascrizione nel casellario federale.
6. Provvede, inoltre, nel termine di sette giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R.
7. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
8. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un'infrazione per la quale sia comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nella ipotesi in cui sia condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti.

9. Decide sulla revoca la Corte federale d'Appello su ricorso del Procuratore federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Tribunale federale che decide sulla nuova condanna.

Art. 34 - Amnistia

1. L'amnistia è un atto di clemenza generale con il quale la Federazione rinuncia all'applicazione della sanzione. Essa costituisce causa di estinzione dell'infrazione, se interviene quando non vi sia stata ancora condanna. Se viene concessa dopo la sentenza di condanna, estingue le sanzioni principali e quelle accessorie, ad esclusione di quelle pecuniarie, ma non gli effetti della sanzione. Essa può essere totale, oppure parziale. Può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
2. L'amnistia non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
3. L'amnistia può essere concessa dal Consiglio Federale in occasioni eccezionali. Nel concorso di più infrazioni si applica alle infrazioni per le quali è concessa.
4. Il Consiglio Federale è tenuto ad indicare la decorrenza dell'amnistia.
5. Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia, l'organo giudicante pronuncia decisione di "non luogo a procedere".
6. I provvedimenti di amnistia non sono applicabili alle sanzioni derivanti dalla violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 35 - Indulto

1. L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari.
2. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale, che condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata. Non opera sull'infrazione. Non estingue le pene accessorie, a meno che il provvedimento non stabilisca diversamente, non presuppone una condanna irrevocabile, può commutare la sanzione irrogata in altra più lieve.
3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, salvo che questa non stabilisca una data diversa.
4. Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
5. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
6. I provvedimenti di indulto non sono applicabili alle sanzioni derivanti dalla violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 36 - Grazia

1. La grazia è un provvedimento di carattere particolare che va a beneficio di una persona determinata.
2. La concessione della grazia è di competenza del Presidente federale.
3. La grazia si applica rispetto ad una sentenza irrevocabile ed opera sulla pena principale estinguendola, in tutto o in parte, o commutandola in una pena di specie diversa; non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
4. Per la concessione della grazia deve risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata.

Alessandro Cherubini

5. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.
6. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata A. R. ed indirizzata al Presidente federale.
7. La grazia non può essere concessa per le sanzioni derivanti dalla violazione delle Norme Sportive Antidoping.

TITOLO III - GIUDICI SPORTIVI

CAPO I - NOMINA E COMPETENZA

Art. 37 - Istituzione

1. Presso la FITAV sono istituiti i Giudici sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale, Giudici sportivi territoriali e Corte sportiva di appello.

Art. 38 - Competenza dei Giudici sportivi

1. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - c) regolarità dello *status* e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. La Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

Art. 39 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. Il Giudice sportivo nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni.
2. I Giudici sportivi territoriali, se istituiti, sono competenti esclusivamente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.
3. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali sono determinate con delibera del Consiglio Federale, in ragione delle specifiche esigenze della disciplina del Tiro a Volo.

Art. 40 - Nomina del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione.
2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. È facoltà del Consiglio Federale determinare il numero dei giudici sportivi in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva. In caso di nomina di più soggetti con la

qualifica di Giudice sportivo nazionale, con il medesimo atto il Consiglio Federale determina i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.

4. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la FITAV ovvero presso le sue articolazioni e strutture.
5. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte sportiva di appello.

Art. 41 - Nomina nella Corte sportiva di appello e composizione della stessa

1. I componenti della Corte sportiva di appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti della FITAV.
2. I componenti della Corte sportiva di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della rispettiva disciplina sportiva, il Consiglio Federale ne individua il numero comunque non inferiore a sei indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente.
3. È in facoltà del Consiglio Federale articolare la Corte sportiva di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
4. La Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
5. La Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
6. Avverso le decisioni della Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni.

CAPO II - PROCEDIMENTI

Art. 42 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi territoriali

1. I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati:
 - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore federale;
 - b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 43 – Istanza degli interessati

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

Art. 44 - Fissazione della data di decisione

1. Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata senza ritardo e comunque entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della istanza.
2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Art. 45 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati

1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Art. 46 - Pronuncia del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utile ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 47 - Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello

1. Le pronunce del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte sportiva d'appello.
2. Il reclamo può essere proposto dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte sportiva di appello entro il termine di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni

- provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
 4. Il Presidente della Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
 5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
 6. La Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatto esplicita richiesta e siano presenti.
 7. Innanzi alla Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
 8. La Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
 9. La decisione della Corte sportiva di appello, adottata senza ritardo e comunque entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del reclamo, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

TITOLO IV - GIUDICI FEDERALI

CAPO I - NOMINA E COMPETENZA

Art. 48 - Istituzione

1. Presso la FITAV sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

Art. 49 - Competenza dei Giudici federali

1. Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.
2. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.

Art. 50 - Nomina negli organi di giustizia federale e composizione degli stessi

1. I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
2. Salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti dalla Federazione, possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della propria disciplina sportiva, il Consiglio Federale ne individua il numero indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente.
4. È in facoltà del Consiglio Federale di articolare il Tribunale federale e la Corte federale di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
5. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con il numero di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

CAPO II - PROCEDIMENTI

Art. 51 - Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del Procuratore federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. Salva diversa previsione dello Statuto federale, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

Art. 52 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrua la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara, anche fuori udienza, la efficacia con apposita pronuncia. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 53 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale, agli altri soggetti interessati e agli eventuali testimoni, la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 54 - Ricorso della parte interessata

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del Procuratore federale.

3. Il ricorso contiene:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
- b) l'esposizione dei fatti;
- c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
- d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
- e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
- f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della Procura.

Art. 55 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai Principi Fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai Principi Fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei revisori dei conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai Principi Fondamentali del Coni, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del Coni.
6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 54, commi 2 e 3. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 56 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri eventualmente indicati dal regolamento della Federazione, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 57 – Misure cautelari

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il Procuratore federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussista il concreto ed attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede, può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 62, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura Generale dello Sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.
3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone, entro il termine di tre giorni, l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto di farsi assistere da un difensore. Al termine dell'audizione decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di appello federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 61 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore alla sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.
4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

Art. 57 Bis - Sospensione ai sensi dell'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo

1. La sospensione di cui all'art. 11, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo è disposta dal Tribunale federale.
2. Contro il provvedimento di sospensione di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla Corte federale di appello.
3. Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica della decisione inviandone copia al Tribunale federale.
4. La Corte federale di appello decide entro dieci giorni dalla ricezione del ricorso.
5. La sospensione di cui al comma 1 del presente articolo si applica con riferimento a sentenze o altre misure emesse in sede giurisdizionale dopo la data del 30 ottobre 2012.

I soggetti interessati dai provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo, ricoprenti cariche negli organismi sportivi della Federazione o negli organismi rappresentativi delle società, hanno l'obbligo di comunicare immediatamente alla FITAV l'esistenza o la sopravvenienza di tali situazioni e di fornire alla stessa ogni chiarimento richiesto. La mancata comunicazione costituisce violazione del precedente art. 3, comma 2, lettera f

Art. 58 - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 59 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale

1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti chiedere di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il Procuratore federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a 10 giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
7. La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 60 - Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.

4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 61 - Giudizio innanzi alla Corte federale di appello

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di garanzia dello Sport.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo ad evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento emesso dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; quando l'impugnazione incidentale è proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 59 e 60.
7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello Sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato, l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile. La Federazione può anche prevedere che il collegio condanni il tesserato che abbia proposto reclamo al pagamento di una pena pecuniaria non superiore al doppio della cauzione per le spese se il reclamo è inammissibile o manifestamente infondato.

Alessandro Cherubini

9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
10. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 62 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
 - d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore Generale dello Sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello Sport.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.
9. La disposizione di cui al comma 8 si applica, in quanto compatibile, presso gli organi di giustizia sportiva della Federazione, la quale non abbia appositamente stabilito termini inferiori.

Art. 63 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare

- quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
 3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
 4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
 5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.
 6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
 7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

TITOLO V - PROCURATORE FEDERALE

CAPO I - NOMINA E FUNZIONI

Art. 64 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia della Federazione.
2. L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale ed eventualmente di uno o più Procuratori Aggiunti nonché di uno o più Sostituti Procuratori.
3. Il numero dei Procuratori Federali Aggiunti e dei Sostituti Procuratori è determinato dallo Statuto federale.
4. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
5. I Procuratori Aggiunti sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
6. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
7. Il Procuratore federale, i Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
8. I Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore federale. I Procuratori Aggiunti, inoltre, sostituiscono il Procuratore federale in caso d'impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori, secondo le modalità stabilite da ciascuna Federazione nei rispettivi regolamenti di giustizia.

Art. 65 - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti dalla Federazione, possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore federale Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 50, comma 2, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
2. Salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti dalla Federazione, possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 50, comma 2, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Art. 66- Articolazioni territoriali

1. È in facoltà della Federazione articolare l'ufficio del Procuratore federale in Sezioni territoriali. Lo Statuto stabilisce i criteri di riparto e le altre modalità di gestione dei procedimenti.

Art. 67 - Attribuzioni del Procuratore federale

1. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
2. Lo Statuto della Federazione assicura l'indipendenza del Procuratore federale e dei relativi Sostituti e garantisce che il Procuratore federale e i Sostituti in nessun caso assistano alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero che possano altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.


CAPO II - AZIONE DISCIPLINARE

Art. 68 - Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari nei confronti di tesserati, affiliati, o comunque soggetti riconducibili alla FITAV, di cui ha notizia.
2. Il Procuratore federale prende notizia delle infrazioni di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute.
3. Le notizie di cui sopra vengono immediatamente iscritte nel registro dei procedimenti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall' art. 76 e dall'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, in quanto compatibili.
4. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro. Su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura Generale dello Sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a 20 giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
5. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 72, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata. Il provvedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali sono state svolte le indagini.
6. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di infrazione è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'infrazione è estinta o il fatto non costituisce infrazione punibile ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 5.
7. Dopo il provvedimento di archiviazione può essere disposta d'ufficio la riapertura delle indagini, nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti, dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, l'infrazione si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.
8. Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

Art. 69 – Avocazione delle indagini da parte della Procura Generale dello Sport

1. La Procura Generale dello Sport può disporre, con atto motivato, l'avocazione delle indagini nei casi previsti dall'art. 12 ter dello Statuto del Coni. La motivazione deve dar conto delle ragioni specifiche per le quali la proroga dei termini per le indagini del Procuratore federale non appare misura adeguata ovvero della concreta omissione di indagine che espone a pregiudizio la conclusione dell'azione disciplinare o, infine, delle circostanze la cui gravità e concordanza fanno escludere la ragionevolezza dell'intendimento di procedere all'archiviazione.



2. L'avocazione non può essere disposta se non dopo che la Procura Generale dello Sport abbia invitato il Procuratore federale ad adottare, entro un termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete misure ovvero, in generale, gli atti in difetto dei quali il procedimento può essere avvocato. Nel caso di superamento della durata stabilita per le indagini preliminari, la Procura Generale dello Sport, con l'invito di cui sopra, può rimettere in termini il Procuratore federale per un tempo ragionevole e comunque non superiore a venti giorni, ove ritenga utilmente praticabili nuovi atti.
3. Qualora il medesimo fatto sia oggetto di indagine da parte dell'ufficio del Procuratore federale di una Federazione, la Procura Generale dello Sport assicura il coordinamento tra gli uffici.

Art. 70 - Astensione

1. Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore Generale dello Sport.

Art. 71 - Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione.

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore Generale dello Sport, il quale entro 10 giorni può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale entro i 15 giorni successivi, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore Generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero di assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 72 - Azione del Procuratore federale

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.
2. L'azione disciplinare è esercitata d'ufficio. Il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
3. Entro 20 giorni dalla conclusione delle indagini, quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già udito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per

l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al Tribunale federale. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, con richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

4. Il Procuratore federale comunica le sue determinazioni alla Procura Generale dello Sport.


CAPO III - RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

Art. 73 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico Ministero ovvero altre Autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.
4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti e documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al presente Codice. In caso di accoglimento della richiesta il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

Art. 74 – Rapporti con la Procura Antidoping del Coni

1. Il Procuratore federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del Coni nonché con l'ufficio del Pubblico Ministero.
2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del Coni, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.



TITOLO VI - RAPPORTI CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Art. 75 - Rapporti tra l'Ufficio del Procuratore federale e la Procura Generale dello Sport

1. L'Ufficio del Procuratore federale collabora con la Procura Generale dello Sport per l'esercizio dei poteri e delle competenze a essa devolute dall'art. 12 ter dello statuto del Coni, adempiendo con sollecitudine a tutti i doveri a tal fine previsti dagli artt. 51 e seguenti.
2. Il Procuratore federale può chiedere al Procuratore Generale dello Sport l'applicazione di un Procuratore nazionale dello Sport, quando sussistono specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. In tali casi l'applicazione comporta una coassegnazione del procedimento tra il Procuratore federale e il Procuratore nazionale dello Sport applicato.
3. La Procura Generale dello Sport, in spirito di leale collaborazione, coopera con la Procura federale al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini. A tal fine, la Procura Generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della Procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro di cui all'art. 53 del codice di giustizia sportiva emanato dal Coni.

Art. 76 - Registri dei procedimenti

1. Presso la Procura Generale dello Sport è istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun Ufficio del Procuratore federale. Il registro si articola in una o più sezioni ovvero uno o più registri particolari per l'apposita iscrizione e annotazione dei dati raccolti a norma dell'art. 12 ter dello Statuto del Coni, relativamente a: a) relazioni periodiche inviate dal Procuratore federale; b) notizie di illecito sportivo ricevute non in forma anonima dal Procuratore federale; c) comunicazioni di avvio dell'azione disciplinare del Procuratore federale; d) determinazioni di conclusione delle indagini del Procuratore federale; e) istanze di proroga del termine per la conclusione delle indagini del Procuratore federale.
2. Presso la Procura Generale dello Sport è altresì istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un registro generale delle altre notizie di illecito comunque pervenute.
3. Il Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 ter dello Statuto del Coni può istituire presso la Procura Generale dello Sport altri registri.
4. Ogni registro deve essere formato in modo da dare costantemente piena prova dell'autore e della data dell'iscrizione o dell'annotazione nonché degli altri elementi essenziali al raggiungimento dello scopo per il quale il registro è tenuto. Il Procuratore Generale dello Sport cura che il registro risulti integro e le registrazioni intangibili. Egli deve procurarne il costante aggiornamento, assicurando specificamente che il compimento degli atti e delle attività relative a ciascun procedimento risulti immediatamente accessibile.
5. Il Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 ter dello Statuto del Coni determina le modalità di esercizio dei diritti degli interessati nonché delle comunicazioni consentite; in

*Alessandro Cherubini*

ogni caso, i dati raccolti nei registri sono trattati in conformità della disciplina del trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

TITOLO VII - PROCEDIMENTO ARBITRALE

Art. 77 - Controversie tra soggetti aderenti alla FITAV

1. Sono devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale le controversie tra soggetti associati, affiliati o tesserati presso la FITAV su rapporti meramente patrimoniali, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Codice della Giustizia sportiva emanato dal Coni. Compongono il Collegio Arbitrale un arbitro nominato da una parte, un arbitro nominato dall'altra e un Presidente consensualmente nominato dagli arbitri designati dalle parti o, in mancanza d'accordo, dal Presidente della Corte federale di appello, che provvede anche in caso di mancato esercizio del potere di nomina spettante ad una delle parti.
2. Non sono risolvibili in via arbitrale le controversie che riguardino diritti indisponibili.
3. I soggetti associati, affiliati o tesserati presso la FITAV accettano, con la domanda di associazione, affiliazione o tesseramento, la clausola compromissoria di cui al precedente comma 1 e quanto previsto negli artt. 78-83. La violazione della clausola dà luogo anche all'adozione di provvedimenti disciplinari.

Art. 78 - Instaurazione del procedimento arbitrale

1. La domanda di arbitrato è rivolta dalla parte interessata alla controparte, mediante raccomandata A. R. o posta elettronica certificata.
2. La domanda deve indicare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al Collegio Arbitrale, le generalità dell'Arbitro designato e del Presidente proposto, con l'invito, rivolto all'altra parte, a indicare l'Arbitro designato e a pronunciarsi sulla proposta relativa al Presidente entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa.
3. La controparte dovrà, a mezzo di raccomandata A.R., indirizzata alla parte proponente, indicare l'Arbitro di fiducia, pronunciandosi sulla nomina del Presidente del Collegio, eventualmente integrando l'oggetto della controversia e formulando le proprie conclusioni.
4. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, trascorsi quaranta giorni dalla comunicazione della domanda d'arbitrato, la nomina può essere richiesta, da una delle parti, al Presidente della Corte federale di appello.

Art. 79 - Assistenza legale

1. Durante il procedimento arbitrale, le parti possono farsi assistere e rappresentare da un difensore di fiducia, munito di Procura.

Art. 80 - Obblighi e diritti dell'Arbitro

1. L'accettazione dell'incarico da parte dell'Arbitro deve avvenire per iscritto.
2. Il Collegio deve pronunciare il lodo entro sessanta giorni dalla sua costituzione, pena il risarcimento dei danni. Le parti, sino alla pronuncia del lodo, possono concordemente fissare un termine più lungo.

3. I componenti del Collegio hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, che saranno poste a carico della parte soccombente.
4. I membri degli Organi di Giustizia non possono svolgere funzioni arbitrali nei Collegi istituiti nell'ambito della FITAV.

Art. 81 - Deposito e comunicazione del lodo

1. Nei dieci giorni successivi alla deliberazione, il Presidente del Collegio Arbitrale deve depositare il lodo presso la Segreteria della Federazione, la quale provvederà ad informare le parti.
2. La parte soccombente sarà tenuta ad adempiere nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. Il mancato adempimento del lodo costituisce infrazione disciplinare.

Art. 82 - Sostituzione dell'Arbitro

1. Le parti possono sostituire l'Arbitro che ritardi di compiere un atto relativo alle sue funzioni.
2. La sostituzione dell'Arbitro per decadenza, impedimento o dimissioni avviene con le modalità prescritte per la nomina. In mancanza d'accordo sulla nomina del sostituto del Presidente, trascorsi trenta giorni dalla data di indisponibilità, la parte più diligente può richiedere la nomina di un nuovo Arbitro al Presidente della Corte federale di appello. Questi può procedere alla nomina anche in caso d'inerzia di una parte nella sostituzione dell'Arbitro di propria fiducia.
3. Resta salva, comunque, l'attività compiuta dall'Arbitro sostituito.

Art. 83 - Regole del giudizio

1. Il Collegio arbitrale giudica secondo diritto e procede irritualmente, emettendo un lodo avente natura di determinazione contrattuale. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto federale e dal presente Regolamento si applicano gli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, come integrati e modificati dal Decreto Legislativo n. 40/2006.

TITOLO VIII - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Art. 84 - Competenza e procedimento

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.
3. Il Collegio di garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del Codice della Giustizia sportiva emanato dal Coni, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d'intesa con il Coni. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado.
4. Il procedimento dinanzi al Collegio di garanzia dello Sport è disciplinato dal Codice di Giustizia sportiva emanato dal Coni.

TITOLO IX - REVISIONE E REVOCAZIONE

Art. 85- Revisione e Revocazione

1. Contro le decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte federale di appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di garanzia dello Sport.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di garanzia dello Sport con decisione nel merito.

TITOLO X

Art. 86 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° aprile, fatte salve le attribuzioni del CONI, con contestuale pubblicazione sul sito web della Federazione.

Art. 87 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice di Giustizia sportiva emanato dal Coni. In mancanza, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità dei rispettivi istituti e secondo il carattere informale dei procedimenti di giustizia sportiva.

Art. 88 – Disposizioni transitorie

1. I procedimenti in corso dinanzi agli organi di giustizia della FITAV alla data di entrata in vigore del Regolamento proseguono in ambito federale con applicazione delle norme anteriormente vigenti.
2. Al Collegio di garanzia dello Sport è devoluta la cognizione delle controversie la cui decisione non altrimenti impugnabile nell'ambito dell'ordinamento federale è assunta a far data dal 1° luglio 2014.

